

N.3182/2022 R.G.



Tribunale di Vicenza
Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.	Giovanni Genovese	Giudice
dott.ssa	Silvia Saltarelli	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., iscritta al n° 3182/2022 del Registro Generale Contenzioso

TRA

opponente

E

opposto

MOTIVI DELLA DECISIONE

con il ricorso ex art. 98 l.f., contesta l'esclusione dallo stato passivo del fallimento del credito vantato a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in favore di _____ in liquidazione *in bonis* ai fini della presentazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f. poi sfociato in fallimento a seguito di risoluzione per inadempimento.

Nel decreto di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato ha stabilito quanto segue:

“Il G.D., lette le osservazioni del ricorrente, con riferimento ad entrambi gli incarichi (settembre 2014 (doc. 8) il primo e febbraio 2016 (doc. 10) il secondo), essendo l'uno la prosecuzione dell'altro ed avendo il medesimo contenuto, entrambi posti a fondamento del ricorso per ammissione allo stato passivo, dispone l'esclusione dei crediti portati da



entrambi, poiché la curatela contesta l'inadempimento del professionista, in quanto eseguiti in evidente conflitto d'interessi e senza il requisito dell'indipendenza di cui all'art. 67, comma 3, lett d) l.fall., dato che egli aveva ricevuto l'incarico di redigere un piano di risanamento (posto a fondamento di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. (depositato nel luglio 2016) effettivamente omologato (novembre 2016), che però non solo egli persino attestava ma risultava anche non eseguito dalla società; il G.D. esclude anche il richiesto privilegio ex art. 2751 c.c. perché, quantomeno con riferimento all'attività relativa all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, essa risultava cessata nel luglio del 2016.

Escluso anche il credito di cui all'attività successiva (luglio 2017/aprile 2019), in esecuzione dei medesimi contratti, perché i documenti prodotti dal ricorrente non consentono di comprendere in che termini e secondo quali modalità egli avesse svolto attività funzionale all'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, né di valutare il valore delle prestazioni eventualmente eseguite.”.

Con il proprio ricorso, l'opponente lamenta l'erroneità del provvedimento del G.D. contestando anzitutto che non sussistono nel caso di specie le condizioni di legge per applicare l'art. 67 l.f. e, in ogni caso, che l'eventuale mancanza di indipendenza non configura inadempimento contrattuale e non comporta quindi la perdita del diritto al compenso per l'attività professionale svolta.

La Curatela del Fallimento contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Pacifico, in quanto ammesso dallo stesso ricorrente (v. pag. 15 ricorso), che questi da settembre 2014 a maggio 2016 ha predisposto un piano di risanamento in favore della società poi fallita, piano dal medesimo attestato con giuramento in data 6 maggio 2016, ai fini della presentazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.

È di tutta evidenza quindi – come sottolinea il fallimento opposto – che intanto l'attestazione rilasciata dall'opponente è nulla, perché ex art. 67, lett. d) l.f., richiamato dall'art. 182 bis l.f, il medesimo professionista non può contemporaneamente redigere il piano e attestarlo, mancando, rispetto alla seconda attività, l'indipendenza richiesta dalla legge.

Ma soprattutto non può revocarsi in dubbio che la nullità dell'attestazione, depositata a supporto dell'accordo di ristrutturazione di cui si è chiesta l'omologa al Tribunale, si riverberi – contrariamente a quanto sostiene l'opponente – sull'intero procedimento giurisdizionale: infatti la relazione rilasciata da professionista non indipendente è priva di qualsiasi attendibilità e dunque, nel caso che ci occupa, ha inibito un'espressione consapevole del voto da parte dei creditori e ha inficiato il giudizio di omologazione che ne è conseguito.



La stessa Suprema Corte, in caso di concordato preventivo, si è espressa nei termini illustrati, statuendo che: *“la violazione dell’indipendenza del professionista attestatore, ampiamente accertata nella vicenda in esame, è un vizio radicale, che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, di essere ed apparire una figura di garanzia nell’interesse, oltre che del proponente il concordato, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura. La sanzione, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, non può allora essere diversa dall’inammissibilità della proposta di concordato preventivo. Deve infatti trovare applicazione l’art. 162, comma II, l.fall., il quale prevede che quando il giudice, nel corso del procedimento per l’ammissione al concordato preventivo, accerti il difetto dei presupposti (tra l’altro) di cui all’art. 161 l.fall. - dichiara inammissibile la proposta di concordato. (Cass. ordin. n. 9927/2017; l’enfasi è del redattore): il principio enunciato può ritenersi operante anche in caso di procedimento ex art. 182 bis l.f., quale quello in esame, attese l’*eadem ratio* sottesa, e anche allorché, come nella specie, la mancanza di indipendenza in capo all’attestatore emerga successivamente all’omologa.*

Posto quindi che, alla luce dei rilievi svolti, è il procedimento ex art. 182 bis l.f. intrapreso dalla società poi fallita a essere radicalmente nullo, nonostante nel frattempo sia intervenuto il decreto di omologa, dal momento che tale procedimento risulta viziato da un’attestazione inattendibile e dunque a sua volta nulla, va da sé che il professionista che ha dato causa a siffatta nullità non può pretendere che gli venga riconosciuto il diritto al compenso per l’attività svolta in relazione al procedimento medesimo.

In ragione di quanto osservato, ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate, l’opposizione è infondata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi del D.M. 55/2014 per i procedimenti cautelari, scaglione fino ad € 1.000.000 (in ragione dell’ammontare del credito vantato), dimezzati per la fase di trattazione, non essendosi svolta attività istruttoria ed esclusa la fase decisionale, non essendovi stato scambio di memorie conclusionali.

Un tanto premesso, il Tribunale di Vicenza, decidendo in via definitiva nella causa di opposizione allo stato passivo in epigrafe, ogni diversa domanda e istanza rigettata o dichiarata assorbita;

visti gli artt. 98 e 99 l.f.;

P. Q. M.

rigetta l’opposizione e per l’effetto **conferma** il provvedimento impugnato;



condanna al pagamento delle spese legali in favore del Fallimento
opposto, liquidate in € 4.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali
e agli accessori di legge.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 29.6.2023.

Il Giudice est.
dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente
dott. Giuseppe Limitone

Firmato Da: LIMITONE GIUSEPPE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2372c2 - Firmato Da: SALTARELLI SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 277b98cc

